

RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI, COSÌ COME IDENTIFICATI DALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGS. N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 – EDIZIONE 1 - ID 1879.

LOTTO 12 – CIG 7731189AFB

T R A

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2023 (nel seguito per brevità anche "Consip S.p.A.");

E

- **Stacchio Impianti S.r.l.**, sede legale in Pollenza (MC), Via Enrico Fermi, n. 27, capitale sociale Euro 30.000,00 i.v. = (euro trentamila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Macerata al n. 01145980437 – REA N° MC 119337 – P.IVA e C.F. 01145980437, domiciliata ai fini del presente atto in Pollenza (MC), Via Enrico Fermi, n. 27, in persona del Legale rappresentante, Sig. Ivan Stacchio, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **IGE Impianti S.r.l.** con sede legale in San Giustino (PG), Via Adige n. 9, capitale sociale Euro 62.000,00 i.v. = (euro sessantaduemila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 01373380516, REA N° PG 170534, C.F. e P. IVA 01373380516, domiciliata ai fini del presente atto in Pollenza (MC), via E. Fermi, 27 - 62010), giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Corridonia (MC), Dott. ssa Alessandra Cerreto, repertorio n. 50127, raccolta n. 25285 (nel seguito per brevità anche "Fornitore" o "RTI");

(nel seguito per brevità congiuntamente anche le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- a) Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 31/12/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-246 del 21/12/2018, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori avente ad oggetto la Gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, così come identificati dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (nel prosieguo anche detto "Accordo Quadro" o "AQ");
- b) all'esito delle operazioni di gara, il Fornitore si è posizionato secondo nella graduatoria del Lotto 12;

- c) in applicazione della regola per l'individuazione del numero degli aggiudicatari stabilita al paragrafo 22 del Capitolato d'Oneri, l'AQ è stato aggiudicato – secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - ai Concorrenti posizionatisi ai primi due posti nella graduatoria di merito;
- d) in data 30/09/2022 Consip ha stipulato un Accordo Quadro sia con il primo classificato che con il Fornitore ed in data 20/10/2022 è stato attivato per entrambi il Lotto 12 per la durata di 24 mesi, salva eventuale proroga;

PRESO ATTO CHE

- e) il Fornitore, con lettera prot. n. 10900.08-03-2023-I ricevuta in data 08/03/2023, ha rappresentato che *“Alla luce della impossibilità sopravvenuta, discendente dalla matrice dei fabbisogni in funzione dei punteggi riportati nell'offerta tecnica, si chiede che codesta CONSIP voglia procedere a valutare lo scioglimento consensuale per impossibilità sopravvenuta di qualsiasi aggiudicazione alla scrivente seconda graduata.”* adducendo quale essenziale motivazione a supporto *“... stante il divario tra il punteggio intermedio tecnico riportato dall'impresa scrivente rispetto al punteggio della prima graduata, è matematicamente impossibile, stante l'assenza del confronto competitivo, per la seconda graduata poter conseguire una qualsiasi commessa.”*

CONSIDERATO CHE

- f) nelle premesse dell'AQ stipulato si precisa che *“il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta”*;
- g) ai sensi del paragrafo 25.1 del Capitolato d'Oneri, *“l'individuazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione e, in particolare, mediante il ricorso al tool “Matrice dei fabbisogni”*. Tale strumento (foglio excel messo a disposizione da Consip già in sede di pubblicazione della procedura), da compilarsi ad esclusiva cura dell'Amministrazione con i dati del Censimento di livello 1 degli impianti ed in considerazione dei punteggi attribuiti in relazione a determinati criteri tecnici ed economici individuati nel medesimo Capitolato, fornisce l'indicazione di quale tra gli aggiudicatari dell'AQ ha presentato l'offerta migliore per l'Amministrazione, individuando così l'OE a cui quest'ultima dovrà inoltrare la Richiesta Preliminare di Fornitura (nel seguito, per brevità, RPF);
- h) dalla data di attivazione dell'AQ, per il lotto 12, risultano inoltrate da parte delle Amministrazioni solo RPF nei confronti dell'Operatore economico parte dell'AQ classificato primo in graduatoria;
- i) dalle simulazioni effettuate, in considerazione dei punteggi attribuiti in gara, rispettivamente, all'offerta del primo aggiudicatario e a quella del Fornitore, secondo in graduatoria, le probabilità per quest'ultimo di ricevere RPF da parte delle Amministrazioni aderenti all'AQ risultano nulle, con conseguente impossibilità di stipulare ed eseguire concessioni;

- j) tale circostanza era conoscibile sin dalla data di comunicazione dall'aggiudicazione definitiva non efficace, ossia dal momento in cui sono stati resi accessibili i punteggi attribuiti alle Offerte in gara, e il Fornitore ha continuato a confermare l'offerta presentata ed estendere la durata della relativa garanzia provvisoria fino alla stipula. Alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dunque, il RTI era nelle condizioni di effettuare tutte le previsioni del caso in ordine all'applicazione del suddetto *tool*. Non è pertanto invocabile la sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione del contratto;
- k) ad ogni buon conto, la fattispecie verificatasi – seppur prevedibile - risulta connotata da evidenti elementi di particolarità e complessità;
- l) per le ragioni che precedono, posto che il primario interesse pubblico alla regolare esecuzione delle prestazioni è garantito dall'Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario posizionatosi primo in graduatoria, la scelta di addivenire alla stipula del presente atto di risoluzione risponde all'esigenza di evitare di far sopportare inutilmente al Fornitore ulteriori spese relative al mantenimento delle fidejussioni e delle polizze assicurative per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ovvero 24 mesi per l'AQ più eventuali 12 mesi di proroga;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- m) l'art. 1372 c.c., secondo cui *"Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"*, è applicabile al seguente atto in virtù del richiamo operato al comma 8 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (ai sensi del quale *"... alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile"*);

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

- 1. Tutto quanto sopra premesso, preso atto e considerato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente richiamato, inclusi i documenti citati ancorché non materialmente allegati ad esso.

ART. 2

- 1. La Consip S.p.A. e il RTI Stacchio Impianti S.r.l. convengono - per le motivazioni di cui ai "premesse che", "preso atto che" e "considerato che" - di addivenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372 c.c., alla risoluzione consensuale dell'Accordo Quadro avente ad oggetto la Gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, così come identificati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 - Lotto 12 - ID 1879, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 3

- 1. La risoluzione consensuale dell'Accordo Quadro avrà efficacia dalla sottoscrizione del presente Atto. Resta inteso che la garanzia definitiva prodotta sarà svincolata solo previa verifica dell'esatto adempimento da

parte del Fornitore delle prestazioni contrattuali relative ai Servizi di Governo nei termini ivi previsti. Resta ferma altresì l'applicazione delle penali nei casi previsti e disciplinati dall'AQ e dai relativi allegati nonché ogni ulteriore conseguenza riconducibile ad eventuali inadempimenti contrattuali da parte del Fornitore. Gli importi delle penali eventualmente maturate fino alla data di sottoscrizione della presente risoluzione potranno essere dedotti dalla suddetta garanzia.

ART. 4

1. A far data dalla data di sottoscrizione del presente Atto, gli articoli relativi alla RPF ed all'Ordine di acquisto - attribuiti al Fornitore nel negozio elettronico dell'Accordo Quadro Lotto 12 - saranno eliminati a Sistema ed il Fornitore non potrà accettare RPF ed Ordini di acquisto.

ART.5

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza e ben ponderato tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente ad ogni effetto, singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi altro diritto, ragione o azione derivante dalla risoluzione dell'Accordo Quadro (Lotto 12) ed in generale dipendente o connesso alle pattuizioni di cui al presente atto, dichiarandosi interamente soddisfatto dell'assetto negoziale definito e di non avere null'altro a pretendere relativamente a quanto disposto con l'atto medesimo.

ART. 6

1. Il presente atto è redatto in modalità elettronica e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 1 comma 1 lett. s) e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e si perfeziona con l'apposizione dell'ultima firma digitale.

Roma, lì 16/05/2023

Consip S.p.A.

Cristiano Cannarsa

(firmato digitalmente)

IL FORNITORE

Ivan Stacchio

(firmato digitalmente)